CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI:

- **** TRASPORTO SCOLASTICO**
- **② SORVEGLIANZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS**
- © PRESCUOLA E POST-SCUOLA DEI COMUNI DI BAGNO A RIPOLI ED IMPRUNETA

Indice generale

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio di trasporto scolastico. Art. 3 - Itinerari e variazioni di orari e percorsi. Art. 4 - Servizi integrativi. Art. 5 - Automezzi. Art. 6 - Comodato. Art. 7 - Servizi di sorveglianza su scuolabus. Art. 8. Servizi di sorveglianza nei plessi (pre e post-scuola). Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario in relazione al Personale. Art. 10 - Obblighi del personale impiegato nel servizio. Art. 11 - Applicazione contratti di lavoro. Art. 12 - Adempimenti relativi alla sicurezza. Art. 13 - Garanzie contrattuali da prestare dall'aggiudicatario. Art. 14 - Responsabilità e polizza assicurativa. Art. 15 - Ammontare dell'appalto. Art. 16 - Fatturazione e pagamenti Art. 17 - Inadempimenti e penalità Art. 18 - Verifiche e controlli del committente. Art. 19 - Risoluzione del contratto. Art. 21 - Sciopero. Art. 22 - Trattamento del dati personali Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 24 - Spese contrattuali Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E Foro competente. Art. 26 - Norme applicabili.	Art. 1 - Oggetto dell'appalto e durata	2
Art. 4 - Servizi integrativi		
Art. 4 - Servizi integrativi	Art. 3 - Itinerari e variazioni di orari e percorsi	3
Art. 6 - Comodato		
Art. 7 – Servizi di sorveglianza su scuolabus	Art. 5 - Automezzi	4
Art. 8	Art. 6 - Comodato	6
Servizi di sorveglianza nei plessi (pre e post-scuola)		
Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario in relazione al Personale. Art. 10 - Obblighi del personale impiegato nel servizio	Art. 8	7
Art. 10 - Obblighi del personale impiegato nel servizio	Servizi di sorveglianza nei plessi (pre e post-scuola)	7
Art. 11 - Applicazione contratti di lavoro	Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario in relazione al Personale	8
Art. 12 - Adempimenti relativi alla sicurezza	Art. 10 - Obblighi del personale impiegato nel servizio	9
Art. 13 - Garanzie contrattuali da prestare dall'aggiudicatario	Art. 11 - Applicazione contratti di lavoro	11
Art. 14 - Responsabilità e polizza assicurativa. Art. 15 - Ammontare dell'appalto. Art. 16 - Fatturazione e pagamenti Art. 17 - Inadempimenti e penalità Art. 18 - Verifiche e controlli del committente. Art. 19 - Risoluzione del contratto. Art. 20 - SUBAPPALTO E Divieto di cessione del contratto. Art. 21 - Sciopero. Art. 22 - Trattamento del dati personali Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 24 - Spese contrattuali Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E Foro competente.	Art. 12 - Adempimenti relativi alla sicurezza	12
Art. 15 - Ammontare dell'appalto	Art. 13 - Garanzie contrattuali da prestare dall'aggiudicatario	12
Art. 16 - Fatturazione e pagamenti Art. 17 - Inadempimenti e penalità Art. 18 - Verifiche e controlli del committente. Art. 19 - Risoluzione del contratto. Art. 20 - SUBAPPALTO E Divieto di cessione del contratto. Art. 21 - Sciopero. Art. 22 - Trattamento del dati personali Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 24 - Spese contrattuali Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E Foro competente.	Art. 14 - Responsabilità e polizza assicurativa.	12
Art. 17 - Inadempimenti e penalità Art. 18 - Verifiche e controlli del committente	Art. 15 - Ammontare dell'appalto	13
Art. 18 - Verifiche e controlli del committente	Art. 16 - Fatturazione e pagamenti	14
Art. 19 - Risoluzione del contratto	Art. 17 - Inadempimenti e penalità	15
Art. 20 - SUBAPPALTO E Divieto di cessione del contratto	Art. 18 - Verifiche e controlli del committente	15
Art. 21 - Sciopero	Art. 19 - Risoluzione del contratto	16
Art. 22 - Trattamento del dati personali Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 24 - Spese contrattuali Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E Foro competente.	Art. 20 - SUBAPPALTO E Divieto di cessione del contratto	17
Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	Art. 21 - Sciopero	17
Art. 24 - Spese contrattuali	Art. 22 - Trattamento del dati personali	17
Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E Foro competente	Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E Foro competente	Art. 24 - Spese contrattuali	18
Art. 26 - Norme applicabili	•	
	Art. 26 - Norme applicabili	18

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DURATA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, sorveglianza su scuolabus e pre-post scuola, degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dei territori comunali di Bagno a Ripoli ed Impruneta limitatamente alle attività descritte di seguito e precisamente:

- a) Bagno a Ripoli servizio di trasporto scolastico con mezzi propri in relazione a tre linee (n. 4, 8, 9 come dettagliate nell'allegato A).
- b) Impruneta servizio di trasporto scolastico con mezzi concessi in comodato in relazione a due linee (n. A, B come dettagliate nell'allegato B).
- c) Bagno a Ripoli servizio di sorveglianza su scuolabus per la scuola dell'infanzia e, parzialmente, per la scuola primaria per il complesso delle linee (n. 6 linee) + pre e post-scuola per soli trasportati in alcuni dei plessi interessati, come dettagliato nell'allegato A;
- d) Impruneta servizio di sorveglianza su scuolabus per la scuola dell'infanzia per il complesso delle linee + pre-scuola, come dettagliato nell'allegato B;
- e) Bagno a Ripoli eventuali sostituzioni degli autisti dipendenti del suddetto Ente con mezzi propri.

Il presente appalto è costituito da un unico lotto per il quale dovrà essere presentata un'unica offerta.

Il servizio sarà appaltato per 5 anni scolastici dal settembre 2014 al 31 agosto 2019. Il Comune di Bagno a Ripoli potrà differire l'appalto di due delle tre linee di trasporto scolastico entro il limite massimo del 31.12.2014 dandone comunicazione all'appaltatore entro il 1 settembre 2014.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio è svolto dall'appaltatore con proprio personale, a suo rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.

Il servizio è svolto nel pieno rispetto dei vigenti Regolamenti comunali del servizio di trasporto scolastico e dovrà adeguarsi ad essi in caso di successive modifiche approvate dai competenti organi.

I servizi di cui al presente appalto avranno normalmente inizio e termine secondo la cadenza del calendario predisposto dalle Autorità Scolastiche dei due Comuni per i diversi ordini di scuola, compresi gli esami della scuola secondaria di primo grado in relazione al trasporto, salvo accordi diversi tra scuole e Comuni, comunicati all'aggiudicatario nei tempi utili alla predisposizione del servizio.

In caso di interruzione dell'attività scolastica o di variazioni orarie, a qualsiasi titolo, le Amministrazioni si impegnano ad avvertire il prestatore del servizio tempestivamente o almeno 24 ore prima, ove possibile.

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le specifiche contenute negli allegati A "servizio relativo a Bagno a Ripoli" e B "servizio relativo a Impruneta".

Il servizio sarà organizzato dalla Ditta contraente in collaborazione con gli Uffici Servizi Educativi dei due Comuni che, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato, definiranno annualmente in collaborazione con il prestatore di servizi, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico relativo alle linee assegnate aggiornando quanto già specificato al successivo art.3.

Il prestatore di servizi è tenuto ad effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio ed il relativo servizio di sorveglianza ove previsto dalla normativa o richiesto dalle amministrazioni comunali, esclusivamente per gli alunni frequentanti le scuole dei Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta inseriti negli elenchi forniti dai rispettivi Uffici Servizi Educativi.

Entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei servizi, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile referente dell'appalto che sarà l'interlocutore per i due Enti appaltanti.

Il prestatore del servizio deve partecipare, con il Responsabile referente, ad incontri con il personale dell'Ufficio Servizi Educativi prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione dei servizi ed ogni volta che le Amministrazioni comunali lo ritengano opportuno, nonché ad eventuali assemblee

degli utenti. Nell'organizzazione dei servizi il prestatore dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dagli Uffici competenti.

Nel caso che il prestatore di servizi non garantisca nei tempi necessari al corretto svolgimento del servizio le sostituzioni necessarie (di mezzo o personale), le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di provvedere con altra ditta addebitando al medesimo la spesa sostenuta.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il servizio o parte di esso, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Amministrazione e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva soluzione per riattivare il servizio nei tempi più brevi.

ART. 3 - ITINERARI E VARIAZIONI DI ORARI E PERCORSI

Gli allegati A "servizio relativo a Bagno a Ripoli" e B "servizio relativo a Impruneta" contengono le tabelle che dettagliano le linee con i relativi itinerari di percorrenza giornaliera, gli orari e le scuole servite, i chilometri.

I percorsi indicati sono definiti sulla base del servizio relativo all'anno scolastico in corso ed hanno valore indicativo. Il totale complessivo indicativo dei chilometri su settimana standard in relazione al presente affidamento è:

- © Comune di Bagno a Ripoli (3 linee lunedì-venerdì, 2 linee sabato) pari a Km. 1700 settimanali circa
- © Comune di Impruneta (2 linee dal lunedì al venerdì) pari a Km. 1065 settimanali circa

Le linee di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, i punti di raccolta, il numero degli utenti ivi indicati ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica, compreso spostamenti di scuole sempre all'interno dei territori comunali. Ogni cambiamento di percorso o di fermata potrà essere effettuato solo con il preventivo consenso da parte degli Ufficio Servizi Educativi di riferimento.

Gli orari di inizio dei servizi, concordati con gli Uffici Servizi Educativi delle Amministrazioni appaltanti, devono intendersi come tassativi; non è ammessa flessibilità.

Il prestatore di servizi è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita o sospensioni di servizio che dovessero verificarsi all'inizio e durante l'anno scolastico a seguito di organizzazioni della giornata scolastica, di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola, consultazioni elettorali o altre circostanze preventivamente comunicate dall'Amministrazione comunale almeno 2 giorni prima e nessun indennizzo potrà essere preteso dal contraente.

Nel corso dell'anno scolastico l'appaltatore dovrà essere in grado di garantire, senza aggravio di prezzo, i servizi necessari alla copertura dell'orario provvisorio ed all'effettuazione degli esami finali.

L'appaltatore, su richiesta dei servizi educativi concertata con i Dirigenti scolastici, garantisce il rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza maggiore oggettivamente non prevedibili che rendano indispensabile l'allontanamento anticipato degli alunni da uno o più plessi scolastici (es. neve, rotture caldaie o altro).

In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con l'Ente, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti Tali variazioni non comportano variazione di prezzo se inferiori a 15 Km. o se inferiori a 15 giorni di effettivo servizio; per variazioni di maggiore chilometraggio o durata verranno imputati all'Ente i chilometri aggiuntivi di percorrenza.

Tranne cause di fora maggiore non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari concordati.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, nel caso si verificassero particolari situazioni non previste (ad es. maggiori/minori iscrizioni al servizio, variazioni negli orari scolastici, esigenze di servizio, modifica dei regolamenti, disponibilità di risorse in bilancio) di modificare, eliminare o aggiungere alcuni percorsi. Ogni percorso potrà variare fino al 20% in più o in meno in relazione a tempi di percorrenza e chilometraggi. Sono altresì possibili variazioni nell'organizzazione del servizio fino ad un massimo del 20% in più/in meno sul totale dei chilometri e fino ad una linea in più/in meno sul totale delle linee appaltate. Per le variazioni suddette non si procederà ad alcuna revisione del

prezzo unitario mentre si adeguerà il costo chilometrico sulla base del prezzo chilometrico unitario presentato in offerta. Variazioni più consistenti dovranno essere concordate tra le parti in merito a fattibilità, tempi di attuazione e prezzo.

Sono a carico dell'appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed interventi sugli automezzi.

Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa che restano a carico del prestatore di servizio. Sono invece calcolati i percorsi a vuoto all'interno delle corse.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare prima dell'inizio del servizio e prima dell'avvio di ciascun anno scolastico, una prova dei percorsi definiti, in merito ai tempi di percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.

E' facoltà dell'appaltatore proporre alle amministrazioni contraenti modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti percorsi. Ogni modifica proposta dovrà comunque ricevere l'approvazione formale da parte del Responsabile dei Servizi educativi. Ogni variazione introdotta senza tale autorizzazione scritta deve ritenersi inadempienza contrattuale.

ART. 4 - SERVIZI INTEGRATIVI

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al contraente che è tenuto ad espletare, altri servizi non previsti dal presente disciplinare, ma comunque consistenti in estensioni delle attività di trasporto scolastico o altri servizi similari come:

- (f) gite didattiche;
- ② servizio per il raggiungimento di palestre, piscine o altre attività sportive
- ② servizio per effettuazione centri estivi.

Tali servizi, che sono da intendersi obbligatori per l'appaltatore, sono da effettuarsi con il costo chilometrico offerto in sede di gara ed un costo giornaliero fisso parametrato sui tempi di svolgimento del servizio, tranne accordi diversi in relazione alle specifiche esigenze.

Per tali servizi integrativi la funzione di accompagnamento sarà ordinariamente svolta dal personale docente o dal personale educativo.

Le attività di cui al precedente punto devono essere previste in orari compatibili con il normale svolgimento del servizio di trasporto; l'Amministrazione comunale dovrà comunicare le date nelle quali sono richiesti tali servizi con almeno sette giorni di anticipo dal loro svolgimento.

ART. 5 - AUTOMEZZI

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad effettuare il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, secondo quanto previsto dal D.M. 31.01.1997 in materia di trasporto scolastico; l'automezzo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza osservando scrupolosamente tutte le regole previste dalla Motorizzazione Civile, le normative vigenti in materia di trasporto (D.M. Trasporti 18.4.1977 integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e 1.4.2010), dovrà essere altresì collaudato ed omologato per il servizio stesso ed essere in possesso delle necessarie autorizzazioni anche in relazione a nuove normative e disposizioni che dovessero essere emanate nel corso del contratto. Tutte le responsabilità connesse a quanto sopra restano in carico all'appaltatore anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte delle Amministrazioni contraenti.

Per il servizio effettuato nel Comune di Bagno a Ripoli l'appaltatore dovrà fornire gli automezzi necessari mentre per il Comune di Impruneta verranno utilizzati gli scuolabus concessi in comodato d'uso dal Comune stesso secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Gli automezzi utilizzati nel servizio relativo al Comune di Bagno a Ripoli dovranno avere data di prima immatricolazione non anteriore al 01.01.2010.

L'appaltatore potrà chiedere la concessione in uso di scuolabus di proprietà del Comune di Bagno a Ripoli per il solo periodo settembre-dicembre 2014, formalizzando tale richiesta entro il 1° settembre. Per tale eventuale periodo valgono tutte le condizioni di cui all'articolo successivo.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatti per dimensione ed ingombro a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.

Entro il 1° settembre di ciascun anno il prestatore di servizi dovrà presentare all'Amministrazione le polizze assicurative e i libretti di circolazione dei mezzi usati ove sia specificata la regolarità della revisione.

Per l'espletamento del servizio il prestatore dovrà impiegare un numero di automezzi non inferiore al numero delle gite appaltate, adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza come da specifiche contenute negli allegati A e B, nonché idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti. Il prestatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni di quelli in uso in caso di guasto meccanico o incidente o, in caso di emergenza, per le sostituzioni sulle linee gestite in autonomia dall'Ente. Le sostituzioni di mezzi dovranno essere garantite anche per il Comune di Impruneta. Il prestatore del servizio dovrà altresì avere in disponibilità sul luogo, per l'intera durata dell'appalto, almeno uno scuolabus di riserva, i cui dati dovranno essere obbligatoriamente indicati prima dell'avvio del servizio.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese relative alla gestione dei mezzi utilizzati per il servizio espletato nel Comune di Bagno a Ripoli, nessuna esclusa, compresa la sostituzione a qualsiasi causa imputabile e l'eventuale adeguamento dei mezzi per sopravvenute normative intervenute nel periodo di appalto.

Su ogni automezzo dovrà essere presente la cassetta contenente i generi di pronto soccorso in corso di validità; dovranno essere altresì presenti le catene da neve e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione, anche se il trasporto in caso di tale evento atmosferico dovrà essere autorizzato dagli Uffici Educativi comunali.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi impiegati e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile.

Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, il prestatore ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "Comune di - Servizio Trasporto Scolastico" e la linea di percorrenza.

Il numero degli alunni presenti in ogni autobus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati per i posti a sedere consentiti dalla carta di circolazione. A ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. E' vietato il trasporto di alunni in piedi. Ove presenti dovrà essere scrupolosamente osservato il rispetto della normativa relativa all'uso di cinture di sicurezza.

Gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia sia interna che esterna.

In caso di necessità l'appaltatore dovrà attrezzarsi con mezzi adeguati al trasporto di persone diversamente abili.

Il prestatore d'opera dovrà dotarsi di una idonea rimessa con capienza sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata dell'appalto; la rimessa dovrà essere situata all'interno del territorio di uno dei due Comuni o ad una distanza non superiore a 30 km. da una delle due sedi comunali, comunicando il recapito entro sette giorni prima dell'avvio del servizio.

La mancanza di rimessaggio nel territorio comunale non potrà costituire motivo di disservizio e/o ritardi nelle sostituzioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'esercizio.

ART. 6 - COMODATO

Il Comune di Impruneta, con specifico atto a firma del Dirigente competente, cede in comodato d'uso, dal 1 settembre 2014, tre scuolabus di proprietà del Comune di Impruneta, perfettamente funzionanti, uno dei quali adibito al trasporto disabili motori, al fine di permettere l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico oggetto del seguente appalto.

Il Comune di Impruneta è garante del buono stato di conservazione degli automezzi che l'aggiudicatario è tenuto a custodire e conservare con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi sono a carico del Prestatore di servizi, compresi gli oneri derivanti dalla revisione annuale dell'automezzo presso la M.C.T.C., eccetto la stipulazione di polizza R.C. nei massimali di legge, il pagamento del possesso, che saranno a carico del Comune di Impruneta.

L'aggiudicatario non può concedere in uso ad altri gli automezzi di cui trattasi, né adibirli a servizi diversi, senza il consenso del Comune di Impruneta.

Alla consegna degli automezzi sarà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti finalizzato alla constatazione delle condizioni tecniche generali dei veicoli e del loro stato d'uso a settembre 2014.

Al termine dell'appalto in oggetto gli scuolabus dovranno essere nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento per l'uso e verrà redatto uno specifico verbale di consegna.

Qualora necessario, l'aggiudicatario dovrà garantire la sostituzione dei mezzi, con esclusione di ogni onere aggiuntivo.

ART. 7 – SERVIZI DI SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS

Il servizio si svolge nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche.

Il servizio prevede la permanenza di un operatore addetto alla sorveglianza dei bambini di scuola dell'infanzia su ogni scuolabus, per tutta la durata del percorso, per i viaggi di andata e ritorno, con un impiego giornaliero presunto di n° 10 operatori, secondo le linee e gli orari dettagliati negli allegati A e B. Per la scuola primaria il servizio è aggiuntivo e non obbligatorio e potrà essere richiesto in base alle necessità che saranno valutate anno per anno dai responsabili dei Servizi educativi comunali.

L'operatore sarà prelevato dallo scuolabus, in punti prestabiliti, antecedentemente alla salita del primo alunno e terminerà il servizio dopo aver consegnato al personale della scuola l'ultimo alunno presente sullo scuolabus. Analogamente avverrà per il viaggio di ritorno che terminerà con la riconsegna del minore ad un familiare o altra persona delegata maggiorenne.

Il numero di ore giornaliero potrà essere suscettibile di variazione (in aumento o diminuzione) a seguito di modifiche del percorso di uno o più scuolabus (a causa di nuove iscrizioni o rinunce al servizio di trasporto da parte di uno o più utenti, lavori stradali, ecc), o al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica, compreso spostamenti di scuole sempre all'interno dei territori comunali. Gli operatori inizieranno e termineranno il servizio in luoghi di salita e discesa concordati con la Stazione appaltante e comunque funzionali all'organizzazione del servizio di trasporto.

L'orario fissato per lo svolgimento del servizio potrà altresì subire modifiche dietro richiesta della Stazione appaltante (per assemblee sindacali personale docente e non docente, o altro). Gli Uffici Servizi Educativi, qualora ne ricorrano le circostanze, potranno disporre una diversa organizzazione del servizio alla quale l'aggiudicatario dovrà ottemperare con esclusione di ogni onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione, per l'amministrazione stessa.

All'inizio dell'anno scolastico, per consentire l'inserimento scolastico dei bambini di 3 anni, per circa 4 settimane, su richiesta degli Istituti Comprensivi di riferimento, sarà organizzato il servizio di trasporto al ritorno, con relativa sorveglianza, anche in orario antimeridiano.

Potranno essere altresì richiesti, previo accordo con l'aggiudicatario, servizi occasionali di accompagnamento di alunni portatori di handicap a terapie riabilitative, presso gli ambulatori territoriali dell'A.S.L. oppure in occasione di gite didattiche, agli stessi patti e condizioni del presente capitolato.

Ogni operatore dovrà aiutare gli alunni nella salita sul mezzo e nella discesa dallo stesso e sorvegliare che durante il tragitto tutti gli alunni stiano convenientemente seduti; si assumerà la responsabilità della sorveglianza degli alunni dal momento in cui vengono prelevati dal pulmino fino alla loro consegna, nella scuola, al personale docente o non docente, e viceversa. Dovrà altresì operare affinché al momento del distacco dal genitore e durante il tragitto sul mezzo i bambini stiano tranquilli e sereni, gestendo quindi situazioni di crisi e difficoltà di varia natura.

Se necessario e compatibilmente con l'organizzazione del servizio, l'operatore collaborerà con il personale della scuola nella preparazione degli alunni trasportati, prima della salita sul pulmino. Sarà inoltre compito dell'operatore favorire le eventuali comunicazioni relative al bambino fra famiglia e scuola e viceversa. Si richiede quindi il possesso di capacità relazionali e di gestione delle problematiche tipiche della prima infanzia.

In occasione del viaggio di ritorno, gli alunni verranno consegnati ai genitori o a persone maggiorenni opportunamente delegate per scritto. Gli alunni non possono essere lasciati andare a casa da soli o consegnati a minori anche se familiari. In caso di assenza dei genitori o loro delegati, nell'impossibilità di rintracciare telefonicamente un familiare, gli alunni verranno riportati alla scuola di appartenenza o, in caso di chiusura della stessa, consegnati secondo le indicazioni fornite anno per anno dai Servizi educativi. Di tale evenienza dovrà essere data immediata comunicazione agli Uffici comunali (se in orario di apertura) ed al Responsabile dell'aggiudicatario referente per l'appalto (di cui al successivo art. 9). In ogni caso, l'accompagnatore non può lasciare da solo l'alunno alla scuola o alla Polizia Municipale o Carabinieri, senza prima aver preso accordi con i responsabili della Ditta aggiudicataria ed eventualmente con gli Uffici comunali competenti.

L'accompagnatore dovrà porre la massima attenzione a che gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura sia fuori dallo scuolabus, nel tratto che separa il mezzo dalla scuola, sia durante il viaggio, evitando nella maniera più assoluta che mentre lo scuolabus è in movimento, gli stessi si alzino dal posto loro assegnato o distraggano o disturbino l'autista.

Gli accompagnatori non possono, seppur d'accordo con l'autista, cambiare l'orario e/o il luogo e il numero delle fermate dello scuolabus, se non previa autorizzazione da parte degli Uffici comunali competenti..

L'aggiudicatario è tenuto, senza ulteriori compensi, a collaborare con la Stazione appaltante per quanto riguarda la pianificazione ed il miglioramento del servizio. All'inizio dell'anno scolastico, antecedentemente all'avvio delle attività, l'aggiudicatario e gli Uffici comunali competenti si incontrano al fine di organizzare al meglio il servizio stesso.

A seguito dell'assestamento del servizio all'inizio del nuovo anno scolastico verranno comunicate all'aggiudicatario le eventuali variazioni delle ore di servizio.

Prima dell'avvio di ciascun anno scolastico l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare una prova dei percorsi definiti in merito ai tempi di percorrenza.

ART. 8

SERVIZI DI SORVEGLIANZA NEI PLESSI (PRE E POST-SCUOLA)

I servizi di pre-scuola e post-scuola consistono nell'accoglienza, vigilanza ed intrattenimento degli alunni utenti del servizio di trasporto scolastico e/o di alunni iscritti al solo servizio di pre/post scuola ove istituito, secondo le modalità dettagliate negli allegati A e B in orario pre e post – scolastico, in uno spazio programmato, messo a disposizione nei plessi scolastici individuati, per le fasce orarie individuate, dove i bambini svolgono attività ludico-educative organizzate, con la disponibilità di apposito materiale ludico-didattico fornito dal prestatore d'opera.

Il numero di operatori necessari per lo svolgimento dei servizi sopra specificati varia in base al numero di alunni interessati al servizio o al verificarsi di circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica, compreso spostamenti di scuole sempre all'interno dei territori comunali.

Ad ogni operatore del soggetto aggiudicatario è assegnato un gruppo di minori in linea di massima non superiore a 30 unità. Durante il pre-scuola e post-scuola l'operatore propone attività ludico-educative di tipo vario, che valorizzano il gioco come momento di socializzazione fra i bambini, nello svolgimento delle

quali dovrà essere tenuto conto dell'assoluta sicurezza degli stessi. Nel rispetto dell'autonomia dei minori, l'operatore guiderà le attività, durante le quali valorizzerà e stimolerà le attitudini individuali alla socializzazione e alla collaborazione di gruppo, mantenendo tuttavia piena attenzione alle esigenze del singolo. Considerando in particolare che il servizio di post - scuola si svolge successivamente alle ore di lezione durante le quali sono già state spese energie e attenzione, l'operatore non opererà alcuna forzatura nei casi di stanchezza e, se il caso, avrà cura di alternare attività e giochi organizzati a momenti di attività libere, da svolgersi sempre sotto piena sorveglianza da parte dello stesso. Tale criterio dovrà comunque essere adottato anche per il tempo pre – scolastico.

Le attività di pre - scuola si svolgono su cinque giorni la settimana - dal lunedì al venerdì – di norma nella fascia oraria compresa fra le 7.30 e l'inizio delle lezioni alle 8.30. L'operatore prende in consegna (dall'autista nel caso di iscritto al trasporto scolastico, dal genitore nel caso di iscritto al servizio di prescuola) i minori assegnatigli e ne è responsabile fino al momento del loro affidamento agli insegnanti presso le classi di appartenenza.

Le attività di post - scuola pomeridiano si svolgono su cinque giorni la settimana - dal lunedì al venerdì – di norma nella fascia oraria compresa fra le ore 16.20 e le 17.10. Nel post-scuola ogni operatore consegna gli alunni iscritti al servizio di trasporto affidatigli all'autista di riferimento, a seconda del giro e dello scuolabus assegnato.

Prima dell'inizio del servizio, l'Ufficio Servizi Educativi trasmetterà all'aggiudicatario l'elenco degli alunni inseriti nel pre-scuola e post-scuola, completo di indirizzi e numeri telefonici.

Tutto il materiale, a totale carico dell'aggiudicatario, necessario al pratico svolgimento delle attività educative e ludico-ricreative previste nel progetto-offerta di gestione dei servizi, dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza in considerazione del tipo di utenza con la quale si va ad operare, di igiene, nonché di qualità ed efficacia.

Nel corso del periodo di servizio l'aggiudicatario garantisce il ricambio di detto materiale didattico laddove si verifichi il deperimento della fornitura iniziale.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso le scuole interessate dal servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE AL PERSONALE

E' onere del prestatore di servizi:

- © comunicare entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del Servizio ed il suo recapito telefonico cellulare che dovrà essere raggiungibile in ogni momento della giornata lavorativa (6,30-18,30) oltre ed un indirizzo di posta elettronica;
- © comunicare, prima dell'inizio del servizio, le generalità dei conducenti, compresi almeno due nominativi individuati per le sostituzioni, e trasmettere copia della patente di guida e C.Q.C. nonché copia del contratto di lavoro con questi stipulato, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, da cui risulti il tipo di rapporto di lavoro; dovrà altresì essere comunicata ogni eventuale successiva variazione;
- © comunicare, prima dell'inizio del servizio, le generalità degli addetti ai servizi di sorveglianza e pre-post scuola, compresi almeno due nominativi individuati per le sostituzioni, e trasmettere copia del contratto di lavoro con questi stipulato, regolarmente sottoscritto da entrambe le parti, da cui risulti il tipo di rapporto di lavoro; dovrà altresì essere comunicata ogni eventuale successiva variazione;
- dotare i conducenti di telefono cellulare con dispositivo viva voce, il cui numero verrà comunicato agli Uffici comunali competenti ed ai plessi scolastici per eventuali comunicazioni urgenti relative al servizio;
- ① dotare i conducenti di adeguato vestiario da lavoro mettendo a disposizione di tale personale tutto il materiale necessario per l'espletamento del proprio lavoro;

- rendere il personale addetto al sevizio di sorveglianza (sia quello presente sul mezzo che quello nei plessi impiegato nei servizi di pre e post-scuola) facilmente identificabile nelle forme ritenute opportune (es. divisa, distintivi, altro)
- O dotare gli addetti al pre-post scuola del materiale d'uso necessario allo svolgimento delle attività
- De provvedere, in caso di assenze del singolo operatore incaricato del servizio, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica;
- Deprendere i dovuti provvedimenti nei confronti del personale che la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, anche sulla base di comprovate testimonianze o verifiche, ritenesse non adeguati agli standard richiesti per il servizio, con riferimento in particolare al rapporto con l'utenza ed alla sicurezza, provvedendo ove tale condizioni permanessero dopo l'applicazione di tali provvedimenti, alla sostituzione tempestiva;
- ① informare tempestivamente gli Uffici competenti riguardo ad eventuali reclami presentati dai genitori degli alunni agli operatori o in merito a qualunque disfunzione riscontrata;
- ② applicare al personale addetto alla guida quanto disposto dalle normative specifiche su alcool e sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'Appaltatore si impegna altresì a:

- ① dare immediata e sollecita comunicazione ai Servizi Educativi di ogni variazione del personale che dovesse sostituire per proprie esigenze;
- ① dare immediata comunicazione all'Ente di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno;
- dare immediata comunicazione alle famiglie di qualsiasi inconveniente o variazione di gita e orario avvisando tempestivamente anche i servizi educativi.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il personale impiegato nei servizi del presente appalto dovrà:

- a) Rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento approvato dal Comune presso il quale viene prestato il servizio;
- b) tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori, dei genitori, del personale scolastico e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
- c) evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza demandando ogni controversia al referente responsabile del servizio che informerà tempestivamente i Servizi Educativi per eventuali provvedimenti;
- d) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza degli alunni trasportati in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio dell'automezzo, consegna degli alunni nelle diverse fasi di svolgimento dei servizi);
- e) essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole dei rischi degli ambienti in cui è tenuto ad operare;
- f) mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
- g) comunicare eventuali reclami o disfunzioni riscontrati durante il servizio al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire all'Ufficio Educativo del Comune;

- h) in caso di infortunio accaduto ad un minore nel corso di uno dei servizi oggetto del presente appalto, dare tempestiva comunicazione telefonica alla famiglia ed al Responsabile dell'appalto del prestatore d'opera;
- i) redigere apposita denuncia scritta da trasmettere al Referente dell'aggiudicatario, in caso di incidenti che possano aver causato danni a persone o cose; quest'ultimo la inoltrerà alla Stazione appaltante per i dovuti adempimenti;
- i) non fumare sul mezzo e nei locali scolastici e non assumere bevande alcoliche;

In particolare il personale addetto alla guida dovrà:

- a) essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità di guida previsti dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e di conduzione degli automezzi che l'impresa intende utilizzare ed essere adeguatamente qualificato per un lavoro da svolgere con utenti di età delicata quali i bambini/ragazzi delle scuole di cui all'oggetto;
- b) tenere la velocità nei limiti di sicurezza anche in relazione alle condizioni metereologiche e del traffico;
- c) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- d) utilizzare il telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati;
- e) essere rintracciabile telefonicamente, tramite dispositivo "viva voce", in ogni momento della giornata lavorativa;
- f) osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e rispettare gli orari, le fermate, gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
- g) effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole dell'infanzia solo in presenza dell'accompagnatore.
- h) verificare che tutti i trasportati occupino correttamente un posto a sedere durante il viaggio, allacciando le cinture ove lo scuolabus ne sia dotato ed adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinchè gli alunni mantengano un comportamento corretto durante i tragitti;
- i) assicurarsi che all'andata, al momento della discesa dallo scuolabus, gli alunni siano presi in consegna da personale scolastico o altri incaricati;
- j) assicurarsi che al ritorno, al momento della discesa dallo scuolabus, gli alunni siano presi in consegna da un familiare o suo delegato.
- k) adottare tutti gli accorgimenti che possano limitare l'impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare spegnando il motore nelle fasi di salita e discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici.

In particolare il personale addetto alla sorveglianza dovrà:

- a) adoperarsi affinchè sul mezzo vi siano condizioni di tranquillità che consentano all'autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere serenamente il periodo di permanenza sul mezzo;
- b) verificare che tutti i trasportati occupino correttamente un posto a sedere durante il viaggio, allacciando le cinture ove lo scuolabus ne sia dotato ed adoperarsi affinchè gli alunni mantengano un comportamento corretto durante i tragitti;
- c) assicurarsi che gli alunni ad essi affidati siano sempre presi in consegna da un adulto responsabile (familiare o suo delegato al momento del rientro a casa, personale scolastico al momento dell'arrivo a scuola e/o al momento dell'inizio delle lezioni, autista o custode al momento del ritorno);
- d) In caso di assenza imprevista o ritardo da parte dell'operatore, questi è tenuto ad avvertire immediatamente la scuola in modo che possano essere prese le misure necessarie per la custodia e vigilanza del gruppo di alunni rimasto scoperto e nel contempo lo stesso deve avvertire il responsabile del coordinamento, che è tenuto a garantire la sostituzione dell'operatore assente.

In caso di mancata presenza di un genitore o delegato il minore dovrà rimanere sul mezzo e l'accompagnatore o l'autista o il Responsabile del servizio dovranno reperire telefonicamente l'adulto di riferimento. In caso di mancato reperimento del genitore, il minore, al termine del percorso, sarà trasportato presso un luogo sicuro indicato preventivamente dall'Ufficio Servizi Educativi, dove il genitore andrà a riprenderlo.

Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, l'autista è tenuto a trattenere gli alunni sullo scuolabus in attesa dell'apertura della scuola e/o a contattare telefonicamente i Servizi Educativi del Comune per avere disposizioni al riguardo.

L'aggiudicatario dovrà controllare e vigilare affinché gli operatori incaricati per ogni singolo servizio svolgano il loro compito nell'osservanza delle norme organizzative specificate nell'apposito piano organizzativo loro assegnato.

In particolare il personale addetto al servizio di prescuola - postscuola dovrà:

- a) tenere comportamento idoneo in relazione alla particolarità del servizio da svolgere e nei rapporti con minori utenti e le loro famiglie;
- b) assistere e vigilare sui bambini che vengono affidati intrattenendoli con modalità idonee alle età ed in sicurezza;
- c) in caso di incidente, anche banale, relazionare l'accaduto immediatamente e per scritto all'Ufficio del Comune:
- d) per il Comune di Impruneta: collaborare con il personale non docente presente nei plessi scolastici ai fini della trasmissione dei dati al centro cottura.

ART. 11 - APPLICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative. L'aggiudicatario si obbliga altresì a garantire ai lavoratori appartenenti all'impresa cessante le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità già maturati.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora il Comune da ogni onere e responsabilità. Se l'appaltatore è Cooperativa dovrà osservare le predette disposizioni anche nei confronti dei soci.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro competente, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione della inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro competente non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento dei danni. L'appaltatore in osservanza di ogni norma in materia di lavoro solleva espressamente il Comune da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico dell'Appaltatore stesso.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali compresi quelli per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, e con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Il Comune si riserva, altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.

Qualora il prestatore di servizi non risulti in regola con gli obblighi di cui ai precedenti commi, il Responsabile del contratto procederà ai sensi dell'art. 4 comma 2, riservandosi altresì di procedere come da art. 6 comma 8 (Parte I – Disposizioni comuni) del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il prestatore di servizi ritardi il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il Responsabile del contratto potrà procedere ai sensi dell'art. 5 (Parte I – Disposizioni comuni) del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e L.R.T. 13/2008. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito sicurezza con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa prevista dall'appalto .

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Si da' altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a \in 0.

Si ricorda tuttavia che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione di tutte le misure si sicurezza necessarie.

ART. 13 - GARANZIE CONTRATTUALI DA PRESTARE DALL'AGGIUDICATARIO

A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i...

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, la mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fidejussoria potrà essere progressivamente svincolata al termine di ogni anno di contratto, a misura dell'avanzamento nell'esecuzione.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione nei casi in cui la stazione appaltante dovesse avvalersi, in tutto o in parte, della medesima durante l'esecuzione del contratto.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della

stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

- L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto:
- A) Polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale minimo di 10.000.000,00 per sinistro, comprensiva della Rc Trasportati e della copertura per infortunio degli utenti/alunni/personale in salita e discesa dai mezzi.
- B) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale di garanzia minimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro e per persona a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all'espletamento del servizio appaltato dagli Enti, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, sia esso di trasporto scolastico sia esso di sorveglianza con personale della ditta appaltatrice durante i periodi di pre e post scuola per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale).

Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- ② danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- ① danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- ① responsabilità personale dei dipendenti/accompagnatori.
- C) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e Euro 500.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'aggiudicataria dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte. Non saranno accettate polizze generiche di cui l'Impresa sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, la Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, e pertanto si ribadisce che:

- ·l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sottolimiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati;
- · le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;
- · l'Ente appaltante verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili alla Ditta aggiudicataria e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

Il prestatore di servizi si impegna ad ottenere dalla società assicuratrice la rinunzia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune

ART. 15 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo giornaliero massimo per ogni scuolabus con autista viene individuato in \in 140,00 per l'orario provvisorio, in \in 140,00 per l'orario definitivo nei giorni dal lunedì al venerdì, in \in 75,00 per i sabati ed in \in 75,00 per il servizio della sola Scuola dell'Infanzia nel mese di giugno, mentre il costo chilometrico

massimo per ogni tipo di mezzo è individuato in € 1,40.

E' altresì prevista, alle stesse condizioni dell'appalto la sostituzioni degli autisti comunali con mezzo del prestatore di servizio.

L'importo orario massimo per il servizio di accompagnamento su scuolabus e pre-post scuola viene individuato in $\in 17,50$.

Unità di misura	Importo massimo	n. annuo Stimato BR	€ annuo stimato BR	n. annuo Stimato Impuneta	€ annuo stimato Impruneta
Linee complete	€ 140,00	3 linee*180gg = 540 (gg.)	€ 75.600,00	2 linee*180gg = 360 (gg.)	€ 50.400,00
Linee parziali	€ 75,00	2*33 (sabati) +3*10 (infanzia giu.) = 96 (gg.)	€ 7.200,00	2*10 (infanzia giu.) = 20 (gg.)	€ 1.500,00
Km linea	€ 1,40	63742 (km)	€ 89.238,80	38980 (km)	€ 54.572,00
		Totale annuo trasporto	€ 172.038,80		€ 106.472,00
Ore sorveglianza	€ 17,50	3860 (ore)	€ 67.550,00	2090 (ore)	€ 36.575,00
Ore pre/post scuola	€ 17,50	855 (ore)	€ 14.962,50	855 (ore)	€ 14.962,50
Totale annuo sorveglianza		€ 82.512,50		€ 51.537,50	
Totale generale annuo			€ 254.551,30		€ 158.009,50
Totale generale su 5 anni			€ 1.272.756,50		€ 790.047,50

Il costo complessivo annuale presunto dell'appalto, I.V.A. esclusa, posto a base d'asta, ammonta ad € 412.560,80 per un totale complessivo pari a € 2.062.804,00 per tutta la durata dell'appalto, di cui € 1.392.554,00 per il servizio di trasporto ed € 670.250,00 per il servizio di accompagnamento e pre-post scuola, di cui €. 0 (zero) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

I prezzi, IVA esclusa, sono da intendersi per tutta la durata dell'appalto, settembre 2014 – 31 agosto 2019, è concessa solo la rivalutazione ISTAT a partire dal secondo anno scolastico e per i successivi facendo riferimento alla inflazione del mese di luglio (prima rivalutazione a.s. 2015-2016 con inflazione valutata al luglio 2015).

In relazione alla revisione per adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del C.C. la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

ART. 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente, nel solo periodo scolastico, previa attestazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile di ciascuna Amministrazione contraente. Nella fattura o in un documento ad essa allegato, oltre al CIG, devono essere specificati tutti i dettagli per la determinazione dell'importo mensile (n.ro giorni esecuzione servizio di trasporto per ciascuna linea, n.ro ore servizio accompagnamento e prepost scuola, eventuali variazioni nel chilometraggio che abbiano rilevanza per la fatturazione) e dovrà essere allegata apposita modulistica condivisa per la verifica della gestione del servizio. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione competente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, salvo quanto diversamente pattuito tra le parti in sede di contratto, previa acquisizione da parte delle Amministrazioni appaltanti del DURC. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

I pagamenti delle prestazioni saranno soggetti alla ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010. A tale proposito si precisa che le fatture per ciascun anno scolastico andranno rimesse al netto della ritenuta dello 0,50%. Di conseguenza l'importo della fattura a saldo rilasciata per ciascun anno scolastico nel mese di luglio, dovrà essere comprensiva della sopra citata ritenuta.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l'appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto di appalto.

In caso di R.T.I la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota

percentuale di partecipazione al RTI stesso.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli di legge, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

ART. 17 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso in cui le giustificazioni scritte eventualmente addotte dall'appaltatore entro il massimo di 10 giorni dalla contestazione, non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere nei seguenti casi all'applicazione delle sottoelencate penalità:

- a) mancato svolgimento del servizio;
- b) mancato rispetto degli orari prefissati;
- c) servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato;
- d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- e) violazione del Codice della Strada e/o mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza;
- f) mancato rispetto di uno degli elementi offerti in sede di gara che hanno portato all'acquisizione di punteggi.

Le penalità per le sopra elencate fattispecie saranno variabili da € 200,00 a € 1.500,00 in rapporto alla loro gravità.

Oltre alle penali suddette che sono esplicative e non esaustive del sistema di sanzioni, i soggetti appaltanti si riservano l'applicazione di penali congrue per altre violazioni delle norme del contratto ove l'appaltatore non provveda a sanare la situazione nei tempi comunicati per scritto. L'accertamento dei fatti che danno origine alle penali verrà effettuato dagli incaricati del Comune, senza possibilità di contestazione da parte dell'Impresa, salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede, ferma restando la possibilità di rimettere giustificazioni scritte nei termini sopra riportati.

Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata A.R o PEC. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Committente si rivarrà sulla cauzione definitiva. L'Amministrazione Comunale potrà altresì optare per una decurtazione della quota relativa alla penale da una delle successive fatture relative al servizio prestato.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI DEL COMMITTENTE

Ogni Amministrazione individua uno o più Referenti a cui viene affidata l'incombenza di effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e sulla piena rispondenza e conformità agli obblighi contrattuali.

Il Referente potrà avvalersi, per l'effettuazione di dette verifiche del supporto e della consulenza di terzi. Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Referente, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

I soggetti appaltanti faranno pervenire per scritto all'appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando altresì eventuali prescrizioni con i tempi di adeguamento e le penali eventualmente applicate. I soggetti appaltanti potranno effettuare anche controlli attraverso rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, promuovendone la partecipazione e rilevando osservazioni utili al miglioramento del servizio. Tutti questi elementi saranno periodicamente portati a conoscenza dell'appaltatore per concordare azioni di miglioramento con particolare attenzione all'individuazione di soluzioni che non comportino aumenti di spesa.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R o PEC, nei seguenti casi:

- verificarsi in un trimestre di 4 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dal mancato rispetto di condizioni derivanti dal progetto offerta;
- ② gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione stessa;
- O qualora il prestatore del servizio infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- ② accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- ① modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in termini peggiorativi con riferimento alla classe di inquinamento ed alla vetustà;
- ② gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda alla immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art 5 della L. 123/2007;
- ① mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- © situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicataria;
- ① perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente;
- © cessione del contratto a terzi;
- ② accertata mancanza dei requisiti richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

In ognuno dei casi citati nel presente articolo il Committente potrà inoltre addebitare le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di ulteriore risarcimento danni.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione comunichi al prestatore del servizio, mediante raccomandata a.r. o PEC, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. E' comunque riconosciuta all'Amministrazione la facoltà di richiedere al prestatore del servizio la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 17 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione, in attesa che vengano espletate le formalità per procedere all'aggiudicazione dell'appalto ad altro contraente, può affidare il servizio, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure della nuova gara, ad altro prestatore di servizi in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato.

Le Amministrazioni appaltanti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi con raccomandata AR o PEC e portando comunque a termine l'anno scolastico in corso, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente l'organizzazione del trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno della richiesta del servizio, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto pubblico.

In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al solo compenso per le prestazioni effettuate rinunciando espressamente fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

ART. 20 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/06, l'Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite. Pertanto l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'aggiudicatario non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 21 - SCIOPERO

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12-06-1990 n° 146, Legge 11-04-2000 n° 83 e eventuali successivi protocolli applicativi.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al referente dell'ente con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi. Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente il referente e gli utenti del servizio. Con riferimento alle prestazioni che rientrano tra quelle considerate essenziali ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni l'appaltatore dovrà comunque assicurarne la effettuazione.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEL DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto individuati come "dati personali e sensibili", sono trattati ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La Aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

La Aggiudicataria si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

Si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Aggiudicataria consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

ART. 23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale dedicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, le persone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto.

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di contratto, conseguenziali e di registrazione.

ART. 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le Parti, queste si obbligano, prima di adire il Foro di Firenze, ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, ove applicabile.

Per qualsiasi controversia inerente il o derivante dal presente Contratto o dalla sua esecuzione non risolvibile in sede di conciliazione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

ART. 26 - NORME APPLICABILI

- D.M. 20.12.1991 n. 448 Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438/89 per l'accesso alla professione di trasportatore;
- ① L. 21 del 15.01.1992 Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea:
- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 Attuazione direttiva Consiglio UE accesso alla professione di trasportatore e relativo regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005;
- D.Lgs, 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. Codice della Strada e relativo regolamento esecuzione e attuazione D.P.R. 495/92 e s.m.i.;
- L. 218 del 01.08.2003 Disciplina attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
- L.R. 36 del 16.06.2008 Disciplina del noleggio autobus con conducente (adottata nel rispetto dei principi L. 218/2003) Modificata L.R. 22 del 05.05.2009 e regolamento attuativo DPGR 25.02.2010 n. 20R:
- D.M. 18.04.1997 Caratteristiche costruttive degli autobus integrato con successivo D.M. 13.01.2004 n. 36 e D.M. 01.04.2010;
- D.M. 31.01.97 Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico e circolare Ministro Trasporti n. 23 del 11.03.2007.